



Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli
Margherita di Savoia (BT)

Circ. n. 58

Margherita di Savoia, 27/10/2022

Alla cortese attenzione
Dei Docenti
Dei Genitori
Degli Alunni
I.C. "Papa Giovanni XXIII-Pascoli"
Al Sito Web

OGGETTO: Obbligo scolastico – Nota chiarificatrice in risposta alle mail.

Continuano ad arrivare a questa Amministrazione segnalazioni da parte dei docenti di alunni che hanno già maturato un monte ore di assenza notevole in quello che è di fatto un mese circa di scuola. Doverosa questa circolare esplicativa.

Il punto di partenza è la normativa vigente (*il D.Lgs. 297/94 disciplina gli interventi che l'autorità scolastica ed il sindaco pongono in essere prima di provvedere alla presentazione della formale denuncia all'Autorità Giudiziaria; l'art. 731 cod. pen. punisce chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l'istruzione elementare*) che assegna al D.S. l'**obbligo** di vigilanza sull'assolvimento dell'**obbligo** scolastico per i minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

Intanto urge richiamare l'attenzione sulla corretta casistica che impone al D.S. tempestiva comunicazione.

- Si parla di evasione quando l'alunno iscritto non ha mai frequentato.
- Si parla di elusione quando l'assenza è saltuaria per più di 10 giorni/mese senza motivazione;
- Si parla di frequenza irregolare se l'assenza è di 5 giorni/mese;
- Si parla di abbandono quando ci si assenta da più di 10 giorni senza motivazione certa o validamente giustificata.

Chiarito questo, si precisa che il Capo di Gabinetto del MIUR, con una nota datata 6 Luglio 2018 ha stabilito che è obbligo dei D.S. provvedere alla vigilanza mediante:

- Trasmissione degli elenchi degli alunni iscritti ai Comuni di Residenza;
- Verifica costante della frequenza durante l'anno.

La stessa nota e il D.M. 489/01 ha ricordato che la vigilanza compete anche al Sindaco o suo delegato.



Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli
Margherita di Savoia (BT)

Si ricorda che il D.S., qualora si verifichi una delle situazioni di cui sopra o anche solo alla comparsa di quelli che vengono definiti “segnali predittivi”, è tenuto “**a fare denuncia senza ritardo**” onde evitare per le famiglie l’inosservanza dell’obbligo che, nel caso della scuola primaria, si configura come reato penale (ai sensi dell’articolo 731 del codice penale l’inosservanza dell’obbligo scolastico è punita con una multa pecuniaria per i genitori).

Fatta questa doverosa premessa, si specifica quanto segue.

Non più solo alla fine del primo quadrimestre (ma anche prima della fine e ogni qual volta lo si ritiene necessario), in previsione degli scrutini, ma sistematicamente ogni mese la scuola invita i vari consigli e le insegnanti a segnalare gli alunni con assenze prolungate e ingiustificate. Le famiglie vengono continuamente edotte sullo stato di frequenza dei figli e d’altra parte l’uso del registro elettronico non ammette remore.

In seguito a segnalazione si procede quindi con l’invio della mail, come consuetudine, alla famiglia e/o ai Servizi Sociali (se evasione, elusione o abbandono).

La segnalazione di inadempienza deve essere inviata all’Ufficio Territorialmente competente per la valutazione della dispersione scolastica o ai servizi sociali competenti, in modo da dare origine, quanto prima, all’ammonizione. Le segnalazioni precoci e, comunque, nei primi mesi dell’anno scolastico, consentono di poter intervenire in tempo utile per il reinserimento ed il recupero dell’alunno.

La segnalazione mette in moto una successiva fase della procedura che è di competenza esclusiva dell’ente locale; tuttavia, sarebbe opportuno che una prima restituzione al dirigente scolastico da parte dei servizi sociali territoriali avvenisse in un tempo congruo, che può essere quantificato in trenta giorni. Tale restituzione potrebbe riguardare un primo inquadramento della situazione familiare e una valutazione/progettazione degli interventi da porre in essere ovvero degli eventuali interventi già effettuati o in corso di realizzazione. Le fasi successive della procedura sono di competenza dell’ente locale.

Qualora trascorsi trenta giorni dalla segnalazione al Comune, l’alunno non riprenda la frequenza ovvero continui ingiustificatamente a frequentare in modo discontinuo, dovrà procedersi a segnalarlo alla Procura presso il Tribunale per i minorenni anche se non siano ancora pervenuti riscontri dell’intervento dei servizi sociali.

Ad ogni considerazione possibile, quindi, la scuola risponde con la normativa e le azioni necessarie per garantire il “corretto” dispiegamento dell’obbligo formativo.



*Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli
Margherita di Savoia (BT)*

Si ribadisce che è una prassi necessaria, obbligatoria e consueta e che il D.S. non deve rettificare o ritirare nulla perché l'azione rientra negli "obblighi" dell'Istituzione.

Questo in un'ottica di cooperazione che troppo spesso viene fraintesa e/o piegata a proprio piacimento dalle stesse famiglie, salvo poi in futuro pretendere dalla scuola "scuse formali" per aver svolto il proprio dovere di vigilanza.

Il rapporto con i Servizi sociali e le Istituzioni in generale è premessa necessaria di ogni buona azione educativa e il percorso intrapreso è una consuetudine proprio per salvaguardare il diritto allo studio del discente e non semplicisticamente la necessità di "avere le carte a posto" per la scuola. Il tutto rientra in una prassi consolidata e normata che sfida ogni diffida proprio perché ha come fine ultimo il bene del discente e come strumento la sola comunicazione preventiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Margherita Di Pumpo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
(Originale con firma autografa agli atti della scuola)